Circolare n°347/C/2021: Risorse per aree di crisi industriale – Mess. INPS n°2584/21.

20 Luglio 2021

La legge di bilancio 2021 ha stanziato 180 milioni di euro ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale presentati da imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 44 comma 11-bis del D. Lgs. n. 148/15.

Queste risorse possono essere destinate dalle Regioni, nell'anno 2021, alle stesse finalità del citato art. 44 (concessione di un ulteriore intervento di cassa integrazione straordinaria, alle condizioni ivi previste), nonché alla concessione di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori operanti nelle aree di crisi industriale complessa.

Le risorse stesse sono ripartite tra le Regioni con apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF.

Con il messaggio n. 2584 del 13 luglio 2021, l'INPS comunica che il 16 aprile 2021 è stato emanato il decreto interministeriale n. 18, recante la suddetta ripartizione, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle Regioni stesse, come di seguito riportato:

REGIONE	QUOTA RIPARTO
LAZIO	28.253.880,32 €
CAMPANIA	13.889.296,77 €
MOLISE	3.742.999,05 €
MARCHE	16.775.741,44 €
ABRUZZO	7.063.470,08 €
FVG	1.765.867,52 €
PUGLIA	8.829.337,60 €
SARDEGNA	11.919.605,76 €
UMBRIA	10.595.205,12 €
TOSCANA	37.083.217,91 €
VENETO	5.646.961,79 €
PIEMONTE	30.902.681,60 €
SICILIA	3.531.735,04 €
TOTALE	180.000.000,00 €

Inoltre, in base ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, l'INPS segnala quanto segue:

- le Regioni possono utilizzare, anche per l’anno 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti;
- **la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021 consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che hanno origine dal citato art. 44 comma 11-bis, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure**. Pertanto, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al predetto art. 44 comma 11-bis e all’art. 1 commi 140-141 della legge n. 205/17 e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’art. 25-ter del D.L. n. 119/18, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/18.

 Gli Uffici della scrivente sono a sempre a disposizione per ogni eventuale delucidazione a riguardo.

45640-Circolare n 347_C_2021.pdfApri